**Circolare n° 14**

*ALLE DITTE ASSOCIATE*

*LORO SEDI*

*OGGETTO: tenuta registri carico/scarico per depositi di gasolio – nuovi limiti di esenzione.*

L'esercizio dei depositi e impianti di prodotti energetici (fino al D. Lgs. n. 48/2010, “prodotti petroliferi”) è regolamentato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, meglio noto come Testo unico sulle accise.

L'art. 25 di tale decreto stabiliva originariamente che i titolari di tali depositi fossero tenuti a denunciarne l'esercizio all'Agenzia delle Dogane quando la capacità globale fosse superiore a 25 metri cubi e, per gli impianti di distribuzione automatica, quando i relativi serbatoi avessero una capacità superiore a 10 metri cubi.

Si ritiene opportuno premettere che la nozione di “impianto di distribuzione”, automatico o no, sembra riferirsi solo agli impianti forniti di quantificazione – in euro – del valore dei carburanti erogati, come specificato dalla stessa Agenzia con la circolare n. 44/D del 28 luglio 2003, relativa ad una fattispecie diversa, ma non troppo, dai depositi per uso agricolo o privato.

Se vale tale specificazione, i “contenitori-distributori” omologati ai sensi del D.M. 19/03/1990, così come quelli che rispettano le regole tecniche di cui al D.M. 22/11/2017 che lo ha abrogato e sostituito, non devono essere considerati come “impianti di distribuzione automatica”.

Ciò premesso, il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato la precedente disciplina, riducendo i limiti di cui al predetto articolo 25, al di sopra dei quali scatta l'obbligo di denuncia di esercizio all'Agenzia delle Dogane e di tenuta dei registri di carico e scarico.

I nuovi limiti sono i seguenti:

* 10 metri cubi, per i depositi di prodotti energetici per uso privato, agricolo e industriale;
* 5 metri cubi, per gli impianti di distribuzione automatica di prodotti energetici per uso privato, agricolo e industriale.

I depositi e gli impianti “minori”, con capacità globale compresa fra il nuovo ed il vecchio limite – rispettivamente fra 10 e 25 m.c. per i depositi, e fra 5 e 10 m.c. per gli impianti – sono soggetti a regole semplificate per quanto riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico.

Come previsto dal decreto legge (norma confermata in sede di conversione), entro i 60 giorni successivi alla sua entrata in vigore, l'Agenzia delle Dogane ha impartito le relative disposizioni applicative, che tuttavia si limitano alla sola tenuta dei registri, e non già alle modalità di denuncia agli uffici territoriali.

Il decreto direttoriale Prot. 240433/RU del 27 dicembre 2019, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia stabilisce che i titolari dei depositi e impianti “minori” tengano il registro di carico e scarico secondo modalità semplificate.

L'obbligo di tenuta del registro decorre dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale: poiché questa è avvenuta nel mese di dicembre, il registro deve essere attivato entro le ore 00:00 del 1° aprile (quindi entro la mezzanotte del 31 marzo).

Alla stessa data verranno indicate, in carico, le giacenze dei vari prodotti energetici presenti nel deposito; i successivi acquisti dovranno essere annotati sul registro entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello del documento di accompagnamento (DAS) del prodotto ricevuto.

Di seguito si riportano le novità di maggiore rilievo, rispetto ai depositi ed impianti di capacità superiore, soggetti a denuncia di esercizio e alla tenuta dei registri:

* il registro ***non è soggetto*** a preventiva vidimazione;
* può essere tenuto su supporto cartaceo o digitale; in tal caso potrebbe andare bene anche un semplice foglio di calcolo;
* il registro deve essere tenuto presso l'impianto, all'interno della contabilità aziendale; nulla si dice riguardo alle aziende che tengono le scritture contabili presso terzi: l'argomento dovrà essere oggetto di un successivo approfondimento con la D.G. Dogane;
* le modalità di tenuta del registro (cartaceo o elettronico) devono essere specificate nella denuncia di esercizio iniziale;
* il registro non ha scadenza e vale fino alla comunicazione di cessazione all'Agenzia;
* sul registro devono essere indicati separatamente i vari prodotti energetici, come ad esempio il gasolio agricolo, quello per autotrazione, ecc.;
* le registrazioni di scarico sono cumulative, per ciascun prodotto, e devono essere effettuate ogni sette giorni; per i soli “distributori minori” è ammessa la registrazione con cadenza mensile dei litri erogati sulla base di quanto indicato dal dispositivo totalizzatore;
* la comunicazione dei dati all'Agenzia delle Dogane avviene con cadenza annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo; la trasmissione – del documento cartaceo o del registro elettronico – deve essere fatta tramite PEC.

Come si può vedere, si tratta di semplificazioni sostanziali rispetto agli obblighi previsti per gli impianti e i depositi di capacità superiore, tuttavia i nuovi adempimenti si sommano a quelli già esistenti in relazione ad altre previsioni normative.

Ciò riguarda in particolare il gasolio agevolato che, in base al D.M. 454/2001, prevede obblighi assai simili a quelli introdotti dal DL n. 124/2019:

* il prodotto viene acquistato sulla base di un provvedimento di concessione e annotato (carico) sul libretto di controllo direttamente dal fornitore, con timbro e firma;
* il consumo (scarico) deve essere annotato, sullo stesso libretto (da parte dell'agricoltore) o sulla scheda cliente entro cinque giorni dal completamento dei lavori, per l'impresa agromeccanica;
* i prelievi e relativi consumi sono soggetti a rendicontazione – alla Regione o all'ente delegato – con cadenza annuale;
* l'ente comunica all'Agenzia delle Dogane le eventuali irregolarità emerse in sede di rendicontazione da parte dei beneficiari dell'agevolazione.

Queste analogie, che portano a considerare i nuovi obblighi come una duplicazione rispetto alla normativa in materia di carburanti agricoli, sono state segnalate dalla scrivente fin dalla prima bozza elaborata dal Consiglio dei Ministri, ma non hanno finora trovato accoglimento.

Al riguardo, la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento faceva esplicito riferimento ai soli depositi di natura commerciale, relativamente ai quali la riduzione dei limiti di capacità per l'esercizio dei controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane avrebbe potuto svolgere un ruolo significativo sul fronte della lotta all'evasione delle accise.

Allo stato attuale, la scrivente Confederazione sta interessando la competente Direzione generale riguardo agli adempimenti preparatori, ed in particolare a quelli relativi alla denuncia di esercizio del deposito, nonché all'eventuale integrazione del decreto direttoriale, relativamente alla possibilità di ammettere alla registrazione mensile anche i semplici “depositi”, se muniti di dispositivi per la quantificazione dei litri erogati.

Ci si riserva pertanto di intervenire con ulteriori approfondimenti, in relazione sia alle ulteriori precisazioni da parte della Direzione Generale delle Dogane, sia agli interrogativi che le Organizzazioni territoriali vorranno condividere.

*Cordiali saluti.*

 *C.E.D.E.S. SOC. COOP.*